

**Direttore scientifico**  
Giuseppe Cassano

**Comitato scientifico**

Michele Ainis  
Maria A. Astone  
Alberto M. Benedetti  
Giovanni Bruno  
Alberto Cadoppi  
Stefano Canestrari  
Giovanni Capo  
Andrea Carinci  
Antonio Catricalà  
Sergio Chiarloni  
Renato Clarizia  
Alfonso Celotto  
Giovanni Comandè  
Claudio Consolo  
Giuseppe Corasaniti  
Pasquale Costanzo  
Enrico Del Prato  
Astolfo Di Amato  
Ugo Draetta  
Francesco Di Ciommo  
Giovanni Duni  
Valeria Falce  
Francesco Fimmanò  
Giusella Finocchiaro  
Carlo Focarelli  
Giorgio Floridia  
Vincenzo Franceschelli  
Massimo Franzoni  
Tommaso E. Frosini  
Cesare Galli  
Alberto M. Gambino  
Lucilla Gatt  
Aurelio Gentili  
Andrea Guaccero  
Bruno Inzitari  
Luigi Kalb  
Luca Lupària  
Vittorio Manes  
Adelmo Manna  
Arturo Maresca  
Ludovico Mazzerolli  
Raffaella Messinetti  
Pier Giuseppe Monateri  
Mario Morcellini  
Nicola Palazzolo  
Giovanni Pascuzzi  
Roberto Pessi  
Lorenzo Picotti  
Francesco Pizzetti  
Dianora Poletti  
Giovanni Sartor  
Filippo Satta  
Paola Severino  
Pietro Sirena  
Antonello Soro  
Giorgio Spangher  
Paolo Stella Richter  
Luigi Carlo Ubertazzi  
Romano Vaccarella  
Daniela Valentino  
Giovanni Ziccardi  
Andrea Zoppini

# Diritto di **INTERNET**

## Digital Copyright e Data Protection



## CRITERI REDAZIONALI

**PRIMA DI CONSEGNARE IL CONTRIBUTO ACCERTARSI DI AVERE ADEGUATO IL TUTTO AI CRITERI REDAZIONALI CHE SEGUONO E SOPRATTUTTO RIVEDERE ulteriormente QUESTI PUNTI:**

- inserire la sentenza che si annota secondo lo schema che segue. Cfr. altresì pagina 2 di questi criteri **CORTE DI CASSAZIONE**; sezione VI civile; ordinanza 12 febbraio 2019, n. 3999; Pres. Di Virgilio; Rel. Valitutti; A.T. (Avv. Bott) c. Ministero dell'Interno Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona (Avvocatura generale dello stato). [Attenzione quindi ai maiuscoletti, ai punti e virgola, etc].
- Inserire la massima (sempre un principio di senso compiuto), e non i neretti. Anche più massime.
- Rileggere la sentenza e verificare eventuali sviste lessicali. Omettere i nomi se per ragioni di privacy. Le parti delle sentenze omesse vanno segnalate solo così: ...*Omissis*...
- Abstract in italiano ed in lingua inglese (del saggio o della nota a sentenza)
- Saggio o nota, suddivisa sempre in paragrafi ed anticipata dal sommario. Il titolo del paragrafo all'interno del testo non ha il punto di chiusura finale
- Raccordare il proprio saggio o nota, con quanto già pubblicato sulla rivista, la citazione nella nota a piè di pagina è solo così **in questa Rivista, 2019, xx**. [solo Rivista, va in grassetto ed in corsivo, tutto il resto no; inserire la pagina o le xx se ancora non si ha a disposizione la pagina, perché ad esempio nello stesso fascicolo in cui si pubblica]

**Per le note a piè di pagina:**

*Si consiglia di rileggerle stampate autonomamente dal testo, concentrandosi solo sull'adeguamento ai criteri redazionali. In particolare.*

- Punto di chiusura alla fine di ogni nota.
- Per gli autori citati, il cognome in maiuscoletto, e senza il prenome. Se più autori, aggiungere spazio trattino spazio. Es. **MARTORANA-TESORO-BARBERISI, titolo, etc** e non **MARTORANA-TESORO-BARBERISI**, e non **MARTORANA, TESORO, BARBERISI**,
- I mesi sono tutti per esteso e non in numeri [es. **maggio** e non 5], e si cita il luogo stampa e non la casa editrice [es. **Padova** e non Cedam],
- Non mettere abbreviazione pag o pp e similari. Non citare MAI il numero del fascicolo. Citare solo la sezione se la rivista è divisa in parti come ad esempio il Foro Italiano, ossia **in Foro it., 2019, II, 233**.
- Controllare maniacalmente che le abbreviazioni siano quelle indicate in questi criteri redazionali.
- **I SITI INTERNET CI CITANO SEMPRE e SOLO FRA CAPORALI < >**, seguendo i seguenti modelli  
es. ... **in Il Diritto Amministrativo**, all'indirizzo < <http://www.ildirittoamministrativo.it>>  
oppure ... **in Quotidiano giuridico**, all'indirizzo <<http://www.quotidianogiuridico.it/-tribunale-di-roma>>  
o ancora es. **Il testo è disponibile al seguente link** <<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9020684>>  
Gli Osservatori della Rivista così. Es. **Le sentenze per esteso sono presenti nell'Osservatorio sul @ Processo Telematico di Maurizio Reale di questa Rivista**, all'indirizzo < <http://dirittodiinternet.it/proctelematico/>>

# CRITERI REDAZIONALI

## 1. Istruzioni per la redazione di articoli (saggi e prassi).

Gli articoli dovranno avere una dimensione non inferiore a 25.000 caratteri e non superiore a 70.000 caratteri, spazi e note inclusi [e tranne in casi particolari, da concordare]. Dovranno avere sempre un apparato di note (non inferiore al numero di 10).

L'Autore deve fornire alla redazione un breve abstract in lingua italiana (circa 500-800 caratteri) ed uno in lingua inglese

Per gli articoli di Prassi è possibile inserire schemi o immagini (purchè in formato di qualità per la stampa).

Per i criteri di scrittura delle note a piè di pagina, cfr. punto 3

## 2. Istruzioni per la redazione delle note a sentenza.

Le note a sentenza dovranno avere una dimensione non inferiore a 20.000 caratteri e non superiore a 60.000 caratteri, spazi e note inclusi [tranne in casi particolari, da concordare]. Il totale della nota e della sentenza non deve superare i 100.000 caratteri

La nota a sentenza dovrà contenere:

- il titolo della nota in maiuscolo

- l'epigrafe secondo gli schemi che seguono, che si invita a copiare ed incollare:

CORTE DI GIUSTIZIA UE; sezione II; sentenza 14 febbraio 2019, causa C-345/2017; Pres. Lenaerts; Rel. Rosas; Avv. Gen. Sharpston; Sergejs Butvids c. Datu valsts inspekcija (Agenzia nazionale per la protezione dei dati, Lettonia).

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 febbraio 2019, n. 20; pres. Lattanzi; red. Zanon; R. A. e altri (Avv. ti M. Grandi e S. Orlandi) c. Pres. Cons. Min. (Avv. dello Stato G. Galluzzo).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 1 febbraio 2019, n. 3133; Pres. Di Cerbo; Est. Bellè, P.M. Sanlorenzo (concl. conf.); G.M. (avv. Antonio Fascia) c. Z.G. (avv. Diana Della Vedova).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; ordinanza 5 novembre 2018, n. 28048; Pres. De Stefano; Rel. Gianniti; P.M. Pepe (concl. diff.); Sirigu (Avv. Piroddi) c. Unione Sarda s.p.a. (Avv. Menne, Valentino).

TRIBUNALE DI MILANO; sez. spec. imprese; ordinanza 3 luglio 2018; Giud. Giani; Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (Avv. Previti, La Rosa, Roncarà) c. Fastweb S.p.A. (Avv. Donvito) e altri.

TRIBUNALE DI FIRENZE; sezione II civile; decreto 18 gennaio 2019; Giudice Zanda; C.K. (Avv. Tandoi) c. Istituto Comprensivo Botticelli.

TRIBUNALE DI ROMA; sez. spec. imprese; sentenza 10 gennaio 2019; Pres. C. Pedrelli; Est. F. Basile; Reti televisive italiane s.p.a. (avv. ti S. Previti, A. La Rosa, R. Mininno) c. Vimeo LLC (avv. ti F. Denozza, A. Perotto, P. Lazzarini, L. Toffoletti, G. Massimei).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione V penale; sentenza 22 gennaio 2019, n. 2823; Pres. Fumo; Rel. Scotti; P.M. Seccia

T.A.R. LIGURIA; sezione I; sentenza 3 gennaio 2019, n. 11; Pres. Peruggia; Est. Garbani; Comune della Spezia (avv. G. Bormioli, S. Carrabba) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato)

- IL TESTO DELLA SENTENZA CHE DOVRÀ ESSERE TRASCRITTO PRIMA DELLA NOTA, con la relativa massima, o relative massime (senza le parole-chiave - cd. neretto-, che non si inseriscono in questa rivista).

I nomi delle persone fisiche andranno sostituiti dalle loro iniziali. L'indicazione della parte della sentenza andrà evidenziata in stile grassetto (es. **Svolgimento del processo. Motivi della decisione.**). Le parti del testo della decisione non rilevanti per la nota, dovranno essere omesse e sostituite dalla seguente indicazione in stile corsivo e con i puntini come indicati: :  
...*Omissis*...

La nota deve essere suddivisa in paragrafi numerati. In tal caso il sommario dovrà essere collocato dopo il nome e cognome dell'autore e prima del corpo del testo.

Dopo il sommario va inserito un breve abstract in lingua italiana ed inglese (circa 500-800 caratteri)

### 3. I criteri di scrittura delle note a piè di pagina

Innanzitutto ricordare sempre che

- non si indica il nome di battesimo dell'Autore,
- non si indica la Casa Editrice ma solo il luogo della Stampa,
- e si omette sempre la indicazione pag, pp o similari

#### a. Giurisprudenza

Nella prima citazione, si citino l'autorità giudicante, la data ed il numero della decisione, la rivista o il repertorio in cui è pubblicata, il numero di pagina (senza l'abbreviazione pag. p.) con, eventualmente, "s." per seguente o "ss." per seguenti, l'eventuale menzione della nota di commento (che comunque rimane suscettibile di autonoma citazione).

Es.: Cass. 22 maggio 1963, n. 1323, in *Foro it.*, 1963, I, 1396 ss.

App. Torino 12 maggio 1956, in *Rep. Foro it.*, 1956, voce *Pagamento*, n. 11.

Nelle citazioni successive, si indichino solo l'autorità giudicante, la data ed il numero della decisione, l'abbreviazione "cit.", il numero di pagina.

Es.: Cass. 22 maggio 1963, n. 1323, *cit.*, 1396 ss.

App. Torino 12 maggio 1956, *cit.*

#### b. Monografie:

Nella prima citazione, si citino (solo) il cognome per esteso dell'autore in tondo maiuscoletto, il titolo in corsivo (con l'eventuale numero di edizione in apice), luogo della casa editrice, l'anno di edizione, il numero di pagina NON preceduto dall'abbreviazione "p.", con, eventualmente, "s." per seguente o "ss." per seguenti.

Es.: FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941, 125 s.

E non A. FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Giuffrè, 1941, pp 125 s.

#### c. Opere collettive:

Nella prima citazione, si citino il cognome per esteso dell'autore (o degli autori) in tondo maiuscoletto, il titolo in corsivo (con l'eventuale numero di edizione in apice), l'opera in corsivo preceduta da "in" e seguita dall'indicazione dei curatori, luogo della casa editrice, l'anno di edizione, il numero di pagina NON preceduto dall'abbreviazione "p." con, eventualmente, "s." per seguente o "ss." per seguenti.

Es.: GRECO - COTTINO, *Della vendita*, in *Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca*, Bologna, 1981, 271 ss.

RUBINO, *La compravendita*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, XXIII, Milano, 1952, 668 ss.

#### d. Riviste:

Nella prima citazione, si citino il cognome per esteso dell'autore in tondo maiuscoletto, il titolo in corsivo, la rivista in corsivo secondo l'abbreviazione indicata nell'elenco allegato (o, se ivi non contenuta, secondo l'abbreviazione usuale) preceduta da "in", l'anno di edizione, la parte e la relativa sezione in cui si trova il contributo con numero romano e rispettivamente arabo (ovviamente se la rivista è articolata in più parti e sezioni,

ciascuna delle quali con numerazione autonoma delle pagine), il numero di pagina NON preceduto dall'abbreviazione "p.", con, eventualmente, "s." per seguente o "ss

Es.: RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, 205 ss.

#### e. Legislazione:

Gli estremi dei provvedimenti legislativi vanno sempre indicati per esteso la prima volta che vengono citati .

Es. "... con la l. 7 gennaio 1929, n. 4, è stato introdotto ..."

Se nel prosieguo dell'articolo la stessa legge viene ripetuta allora dovrà essere citata come segue

Es. "... l'apporto della l. n. 4 del 1929 ..."

Per la citazione di un singolo articolo seguire questo schema

Es. "... art. 1, comma 2, lett. b, l. n. 4 del 1929 ..."

#### Es. ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI (Esempi) (evidenziate, per comodità di lettura, le più citate)

##### Fonti

codice civile	c.c.
codice della navigazione	c. nav.
codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)	c. strada
codice deontologico forense	c. deont. forense
codice di procedura civile	c.p.c.
codice di procedura penale	c.p.p.
codice penale	c.p.
Codice penale militare di guerra	c.p.m.g.
Codice penale militare di pace	c.p.m.p.
Convenzione europea di assistenza giudiziaria	Conv. eur. ass. giud.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	Conv. eur. dir. umani
Costituzione della Repubblica italiana	Cost.
decreto del Capo provvisorio dello Stato	d.C.p.S.
decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri	d.P.C.m.
decreto interministeriale	d.i.
disposizioni di attuazione e transitorie per il codice penale	disp. att. e coord.
disposizioni preliminari al codice civile	disp. prel. c.c.
decreto-legge	d.l.
decreto legislativo	d.lgs.
decreto luogotenenziale	d.lgt.
decreto del Presidente della Repubblica	d.P.R.
decreto luogotenenziale	d.lgt.
disegno di legge	d.d.l.
direttiva	dir.
legge	l.
legge-delega	legge-delega
legge sull'assegno (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736)	l. ass.
legge costituzionale	l. cost.
legge fallimentare	l. fall.
legge regionale	l. reg.
legge sulla cambiale	l. camb.
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)	disp. att. c.p.p.
regio decreto	r.d.
regio decreto legge	r.d.l.

regio decreto legislativo	r.d.lgs.
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore	ord. avv.
Ordinamento giudiziario	ord. giud.
Ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354)	ord. penit.
Patto internazionale dei diritti civili e politici	Patto int. dir. civ. e pol.
Processo penale a carico di minorenni (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)	Proc. pen. min.
Progetto preliminare di c.p.p. 1988	Prog. prel. c.p.p. 1988
Proposta di legge	p.d.l.
Regolamento di disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545)	reg. disc. mil.
Regolamento di esecuzione del c.p.p.	reg. esec. c.p.p.
Regolamento penitenziario (d.P.R. 431/1976)	reg. penit.
Relazione al progetto preliminare 1988	Rel. prog. prel. c.p.p. 1988
Statuto del tribunale internazionale (...)	St. tr. int.
testo unico	t.u.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)	t.u.immigrazione
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	t.u.l.p.s.
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (n. 385/1993)	t.u.l.b.c.
Testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265)	t.u.l.s.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)	t.u.l.stup.
Trattato CE	Trattato CE
Trattato sull'Unione Europea	Trattato UE

#### Organi giudiziari

Commissione europea dei diritti dell'uomo	Comm. eur. dir. umani
Consiglio di Stato	C. Stato
Corte Costituzionale	Corte cost.
Corte d'Appello	App.
Corte d'Assise	Ass.
Corte d'Assise d'Appello	Ass. app.
Corte di cassazione	Cass.
Corte di giustizia delle Comunità europee	CGCE
Corte europea dei diritti dell'uomo	C. eur. dir. umani
Giudice per le indagini preliminari	G.i.p.
Giudice di pace	Giud. pace
Pretore	Pret.
Procuratore della repubblica	p.m.
Procuratore generale	p.g.
Tribunale	Trib.
Tribunale Amministrativo Regionale	T.a.r.
Tribunale militare	Trib. mil.
Tribunale per i minorenni	Trib. min.
Tribunale di sorveglianza	Trib. sorv.

#### Enciclopedie

Digesto (discipline penalistiche)	Dig. disc. pen.
Digesto (discipline penalistiche)-Appendice	Dig. disc. pen., App.
Digesto (discipline pubblicistiche)	Dig. disc. pubbl.
Digesto (discipline privatistiche) sez. civile	Dig. disc. priv., Sez. civ.
Digesto (discipline privatistiche) sez. commerciale	Dig. disc. priv., Sez. comm.
Dizionario enciclopedico italiano	Diz. enc. it.
Enciclopedia del diritto	Enc. dir.
Enciclopedia forense	Enc. for.
Enciclopedia giuridica italiana	Enc. giur.
Enciclopedia giuridica Treccani	Enc. giur. Treccani

Nuovo Digesto Italiano	<i>N. Dig. it.</i>
Novissimo Digesto Italiano	<i>Noviss. Dig. it.</i>
Novissimo Digesto Italiano - Appendice	<i>Noviss. Dig. it., App.</i>

## Riviste

Ambiente - Consulenza e pratica per l'impresa	<i>Ambiente</i>
Ambiente e Sicurezza	<i>Ambiente e sicurezza</i>
Annali di diritto e procedura penale	<i>Ann. dir. e proc. pen.</i>
Archivio della nuova procedura penale	<i>Arch. n. proc. pen.</i>
Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali	<i>Arch. giur. circ.</i>
Archivio Medicina legale delle assicurazioni	<i>Arch. med. leg. ass.</i>
Archivio penale	<i>Arch. pen.</i>
Banca, borsa e titoli di credito	<i>Banca, borsa e tit. cred.</i>
Bollettino tributario d'informazioni	<i>Boll. trib.</i>
Cassazione penale	<i>Cass. pen.</i>
Cassazione penale. Massimario annotato	<i>Mass. Cass. pen.</i>
Contratto e impresa	<i>Contratto e impresa</i>
Corriere giuridico	<i>Corr. giuridico.</i>
Corriere tributario	<i>Corr. trib.</i>
Criminologia	<i>Criminologia</i>
Critica del diritto	<i>Critica dir.</i>
Critica penale	<i>Critica pen.</i>
Critica penale e medicina legale	<i>Critica pen. e med. leg.</i>
Danno e responsabilità	<i>Danno e resp.</i>
Dei delitti e delle pene	<i>Dei delitti e delle pene</i>
Democrazia e diritto	<i>Democrazia e dir.</i>
Diritto comunitario e degli scambi internazionali	<i>Dir. comunitario</i>
Diritto di Internet (Pacini 2019/.....)	<i>questa Rivista</i>
Diritto dell'Internet (Ipsa 2005/2008)	<i>Dir. Internet</i>
Diritto e giustizia	<i>Dir. giust.</i>
Diritto e pratica del lavoro	<i>Dir. pratica lav.</i>
Diritto e pratica delle società	<i>Dir. pratica soc.</i>
Diritto e pratica tributaria	<i>Dir. pratica trib.</i>
Diritto di famiglia e delle persone	<i>Dir. fam.e pers.</i>
Diritto e formazione	<i>Dir. form.</i>
Diritto e giurisprudenza penale	<i>Dir. e giur. pen.</i>
Diritto e società	<i>Dir. e società</i>
Diritto penale e processo	<i>Dir. pen e. proc.</i>
Diritto, immigrazione e cittadinanza	<i>Dir. immigrazione</i>
Documenti Giustizia	<i>Doc. giust.</i>
Famiglia e diritto	<i>Fam. e dir.</i>
Gazzetta giuridica	<i>Gazz. giur.</i>
Gazzetta Ufficiale	<i>G.U.</i>
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee	<i>G.U.C.E.</i>
Gazzetta valutaria	<i>Gazz. valut.</i>
Giornale di diritto amministrativo	<i>Giorn. dir. amm.</i>
Giurisprudenza agraria italiana	<i>Giur. agr. it.</i>
Giurisprudenza commerciale	<i>Giur. comm.</i>
Giurisprudenza costituzionale	<i>Giur. cost.</i>
Giurisprudenza delle imposte	<i>Giur. imposte</i>
Giurisprudenza di merito	<i>Giur. merito</i>
Giurisprudenza italiana	<i>Giur. it.</i>
Giurisprudenza tributaria	<i>GT</i>
Giustizia civile	<i>Giust. civ.</i>
Giustizia e Costituzione	<i>Giust. e Cost</i>
Guida al diritto	<i>Guida dir.</i>
Guida al lavoro	<i>Guida lav.</i>

Guida normativa	Guida norm.
<b>I contratti</b>	<b>Contratti</b>
I diritti dell'uomo, cronache e battaglie	Dir. uomo
Igiene e sicurezza del lavoro	ISL
Il Consiglio di Stato	Cons. Stato
Il consulente dell'impresa	Impresa
Il Corriere del Merito	Corr. merito
<b>Il Diritto d'autore</b>	<b>Dir. autore</b>
Il Diritto dell'informazione e dell'informatica	Dir. inf. e inform.
Il Diritto fallimentare e delle società commerciali	Dir. fall. e soc. comm.
Il Fallimento e le altre procedure concorsuali	Il Fall.
Il Fisco	Il Fisco
Il Foro ambrosiano	Foro ambr.
Il Foro amministrativo	Foro amm.
<b>Il Foro italiano</b>	<b>Foro it.</b>
Il Foro italiano - Repertorio	Foro it. Rep.
Il Foro penale	Foro pen.
Il Foro toscano	Foro tosc.
Il diritto del lavoro	Dir. lav.
<b>Il diritto industriale</b>	<b>Dir. ind.</b>
Il giudice di pace	Giud. pace
Il giusto processo	Giusto proc.
Il lavoro nella giurisprudenza	Lav. giur.
<b>Informatica e diritto</b>	<b>Inf. e dir.</b>
Jus	Jus
La Difesa penale	Dif. pen.
La Giustizia penale	Giust. pen.
La legislazione penale	Legisl. pen.
La Questione criminale	Questione crim.
Legalità e giustizia	Leg. e giust.
Le leggi	Le leggi
<b>Le nuove leggi civili commentate</b>	<b>Nuove leggi civ. comm.</b>
Le Regioni	Le Regioni
<b>Le Società</b>	<b>Le Società</b>
L'Indice penale	Ind. pen.
Massimario C.E.D.	C.E.D. Cass.
Massimario del Foro italiano	Mass. Foro it.
Massimario delle decisioni penali	Mass. Dec. pen.
Massimario della giurisprudenza italiana	Mass. Giur. it.
Massimario della giurisprudenza del lavoro	Mass. giur. lav.
Minori giustizia	Minori giust.
Notiziario C.s.m.	Notiz. C.s.m.
Notiziario penale	Notiz. pen.
Nuova Rassegna	Nuova rass.
Notariato	Notariato
Politica del diritto	Pol. dir.
Psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale	Psich., scienze pen. e antr. crim.
Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura	Quaderni C.S.M.
Quaderni costituzionali	Quaderni cost.
Quaderni della giustizia	Quaderni giust.
Quaderni di criminologia clinica	Quaderni criminol. clin.
Quaderni penali	Quaderni pen.
Quaderni di scienze penalistiche	Quaderni scienze pen.
Questione criminale	Quest. crim.
Questione giustizia	Quest. giust.
Raccolta di giurispr. della Corte e dei tribunali di primo grado	Raccolta
Rassegna della giustizia militare	Rass. giust. mil.



Rassegna di criminologia	<i>Rass. crimin.</i>
Rassegna di diritto farmaceutico	<i>Rass. dir. farm.</i>
Rassegna di studi penitenziari	<i>Rass. studi penit.</i>
Rassegna forense	<i>Rass. forense</i>
Rassegna giuridica dell'energia elettrica	<i>Rass. giur. en. elettr.</i>
Rassegna giuridica umbra	<i>Rass. giur. umbra</i>
Rassegna parlamentare	<i>Rass. parlam.</i>
Rassegna penitenziaria e criminologia	<i>Rass. penit. e criminol.</i>
Rivistambiente	<i>Rivistambiente</i>
Rivista amministrativa	<i>Riv. amm.</i>
Rivista degli infortuni e delle malattie professionali	<i>Riv. infortuni</i>
Rivista della guardia di finanza	<i>Riv. GF</i>
Rivista delle società	<i>Riv. soc.</i>
Rivista di diritto civile	<i>Riv. dir. civ.</i>
Rivista di diritto criminale e di criminologia	<i>Riv. dir. crim. e criminol.</i>
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti	<i>Riv. giur. circ. trasp.</i>
Rivista giuridica di polizia locale	<i>Riv. giur. polizia locale</i>
Responsabilità civile e previdenza	<i>Resp. civ.</i>
Rivista critica di diritto del lavoro	<i>Riv. critica dir. lav.</i>
Rivista di diritto del lavoro	<i>Riv. dir. lav.</i>
Rivista di diritto dello sport	<i>Riv. dir. sport</i>
Rivista di diritto europeo	<i>Riv. dir. eur.</i>
Rivista di diritto industriale (giuffrè)	<i>Riv. dir. ind.</i>
Rivista di diritto internazionale	<i>Riv. dir. int.</i>
Rivista di diritto internazionale privato e processuale	<i>Riv. dir. int. priv. e proc.</i>
Rivista di diritto matrimoniale	<i>Riv. dir. matr.</i>
Rivista di diritto penitenziario	<i>Riv. dir. penit.</i>
Rivista di diritto processuale	<i>Riv. dir. proc.</i>
Rivista di diritto processuale penale	<i>Riv. dir. proc. pen.</i>
Rivista di polizia	<i>Riv. polizia</i>
Rivista giuridica dell'ambiente	<i>Riv. giur. ambiente</i>
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti	<i>Riv. giur. circ. trasp.</i>
Rivista giuridica dell'edilizia	<i>Riv. giur. edil.</i>
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale	<i>Riv. giur. lav. prev. soc.</i>
Rivista giuridica di polizia locale	<i>Riv. giur. polizia loc.</i>
Rivista internazionale dei diritti dell'uomo	<i>Riv. int. dir. uomo</i>
Rivista italiana di diritto del lavoro	<i>Riv. it. dir. lav.</i>
Rivista italiana di diritto penale	<i>Riv. it. dir. pen.</i>
Rivista italiana di diritto e procedura penale	<i>Riv. it. dir. e proc. pen.</i>
Rivista italiana di diritto pubblico comparato	<i>Riv. it. dir. pubbl. comp.</i>
Rivista italiana di medicina legale	<i>Riv. it. med. leg.</i>
Rivista penale	<i>Riv. pen.</i>
Rivista penale dell'economia	<i>Riv. pen. ec.</i>
Rivista processuale	<i>Riv. dir. proc.</i>
Rivista processuale penale	<i>Riv. proc. pen.</i>
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia	<i>Riv. trim. dir. pen. ec.</i>
Sanità pubblica	<i>Sanità pubbl.</i>
Scuola positiva	<i>Scuola positiva</i>
Studi Delitala	<i>Studi Delitala</i>
Studi Urbinati	<i>Studi Urbinati</i>
Studium Juris	<i>Studium Juris</i>
Il Tribunale amministrativo regionale	<i>T.a.r.</i>
Temi	<i>Temi</i>
Urbanistica e appalti	<i>Urb. e app.</i>
Vita notarile	<i>Vita not.</i>



# ESEMPIO DI COME IMPOSTARE UN SAGGIO O UNA NOTA A SENTENZA

*Non necessario ma consigliato impostare con il carattere Goudy Old Style, e con la seguente dimensione di carattere*

*per SAGGI e PRASSI*

## 28 titolo

9 sommario

10,5 commento,

ma titoli 11,5

8,5 note

*per GIURISPRUDENZA*

## 28 titolo

9 sentenza

10,5 sentenza esteso

18 COMMENTO 14 di Nome Cognome

10,5 commento,

ma titoli 11,5

8,5 note

# Illeciti concorrenziali via internet e foro competente. I casi del caricamento su piattaforma Amazon e dell'abusivo utilizzo del *domain name*

TRIBUNALE DI TORINO; sez. spec. imprese; ordinanza 1 aprile 2019; Giud. Martinat; Tancredi s.a.s. di Tancredi Luisa & C. (Avv. Marcello) c. S.D. (Avv. Russo) e altro.

*Sulla domanda cautelare per l'inibitoria di atti di concorrenza sleale a mezzo internet (in specie, pubblicizzazione e vendita, sul portale Amazon, di prodotti simili a quelli commercializzati dal titolare del marchio, utilizzando indebitamente il medesimo marchio nelle inserzioni) è competente il giudice del luogo della sede del danneggiato, ivi verificandosi la violazione della privativa ed il danno da calo del fatturato.*

...Omissis...

Tancredi s.a.s. di T.L. & C. ha proposto ricorso cautelare ex artt. 131 c.p.i. e 700 c.p.c. rappresentando:

- di essere attiva nella commercializzazione di prodotti elettrici ed elettronici a mezzo internet (portale Amazon), fra cui pile e batterie ricaricabili;
  - di essere altresì licenziataria del marchio "Electron", da essa apposto sui prodotti commercializzati in apposite pagine singole dedicate ad ogni singola tipologia di prodotto;
  - di aver appreso che da dicembre 2018 i resistenti hanno iniziato a pubblicizzare la vendita sul noto portale Amazon di prodotti a marchio Electron per promuovere gli stessi beni venduti dalla ricorrente (58 prodotti per la ditta individuale, 1 prodotto per la società convenuta), condotta che implica l'utilizzo dei codici ASIN identificativi dei prodotti specificamente venduti da Tancredi con il marchio Electron;
  - che tale comportamento costituisce atto di concorrenza sleale interferente con un diritto di proprietà industriale (marchio), posto che in virtù di esso sul portale Amazon anche i resistenti risultano quali venditori di prodotti a marchio Electron, circostanza non corrispondente al vero (ed infatti i resistenti ai clienti non consegnano prodotti a marchio Electron);
  - che in particolare è ravvisabile concorrenza sleale confusoria (ponendosi i resistenti quali venditori di prodotti a marchio Electron di cui utilizzano anche le fotografie a scopo pubblicitario, circostanza non corrispondente al vero) e parassitaria (per agganciamento al marchio della ricorrente, pubblicizzando i resistenti i loro prodotti nelle pagine specificatamente dedicate alla vendita di prodotti a marchio Electron);
  - che tale condotta ha portato ad un calo di vendite per Tancredi, pure costretta ad abbassare i prezzi, oltre a recensioni negative da parte degli utenti su internet;
  - di voler pertanto agire contro l'indebito utilizzo del marchio Electron, con inibitoria e penali a danno delle resistenti. Electronic Megastore s.r.l. si costituiva quindi in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversaria domanda ed esponendo: - che la ricorrente le aveva contestato la commercializzazione di un solo prodotto, il cui codice identificativo Amazon peraltro era insussistente, sicché alcun illecito essa aveva commesso;
- S.D., titolare della ditta individuale Electronic Megastore, costituitosi in giudizio, contestava anch'egli la fondatezza della domanda attorea rappresentando: - l'incompetenza territoriale del Tribunale delle Imprese di Torino in quanto in caso di illecito via web la competenza territoriale spetta al Tribunale del luogo di residenza del convenuto (nel caso di specie Napoli);
- di non aver posto in essere alcuna delle condotte contestate, pure contestando la conformità al vero delle schermate tratte dal sito di Amazon; - che ogni venditore può proporsi su Amazon per vendere un determinato prodotto, potendo anche intervenire su pagine aperte da altri venditori, essendo le pagine del portale dedicate ai prodotti e non ai singoli negozianti;
  - che, quindi, non era da escludere che fosse stata la stessa Amazon ad associare i prodotti del convenuto con quelli della ricorrente;
  - la natura di marchio debole da attribuire ad Electron;

Tanto esposto, va quindi premessa la competenza per materia del Tribunale delle Imprese, che va valutata sulla base della prospettazione della parte ricorrente e non sulla base della fondatezza nel merito della domanda, in quanto la

*causa petendi* della domanda trova il suo fondamento in una contestazione di concorrenza sleale interferente con un titolo di proprietà intellettuale, ovvero il marchio Electron.

Quanto, invece, alla competenza territoriale del Tribunale delle Imprese di Torino (che è stata contestata dal solo S. e non anche dalla società resistente), il giudicante rileva come il Tribunale adito debba essere ritenuto competente quale *forum commissi delicti*, da intendere quale Tribunale del luogo in cui ha sede la società danneggiata dall'illecito commesso a mezzo internet (nel caso di specie Tancredi ha sede a Vercelli, città che rientra sotto la competenza del Tribunale delle Imprese di Torino).

Come, infatti, recentemente statuito dal Tribunale delle Imprese di Milano (ord. 14/09/2017), "la competenza territoriale sussiste anche quale luogo in cui ha sede la ricorrente, essendo stato il fatto illecito perpetrato a mezzo internet ed essendo la sede della ricorrente il luogo di divulgazione e percezione dell'illecito da parte del soggetto danneggiato, deponendo in tale senso una interpretazione conforme e coerente con quella adottata dalla Corte Giustizia in tema di competenza giurisdizionale ex art. 7.2. reg. CE 1215/2012 (già art 5 reg CE 44/2001). Il luogo in cui l'"evento dannoso è avvenuto o può avvenire" va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione (cfr. Cass. Sez. Un., 05/07/2011, n. 14654; Cass. Sez. Un., 27/12/2011, n. 28811; Cass. Sez. Un., 5/5/2006, n. 10312; Cass 28811/11; Cass 8076/2012).

Nel caso di illecito consistente nella promozione e pubblicizzazione dei beni senza autorizzazione del titolare a mezzo di internet, la lesione del diritto della vittima è stata cagionata nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni.

E' stato già considerato da questo tribunale che una diversa interpretazione, del disposto dell'art 7 reg. cit, che individuasse la competenza ora nel luogo dell'inserzionista, ora del server, renderebbe eccessivamente onerosa -se non addirittura impossibile - per la vittima dell'illecito l'individuazione della competenza e consentirebbe agli autori degli illeciti, che fanno ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla competenza giurisdizionale italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all'estero, applicandosi in base al regolamento il medesimo criterio dell'"evento dannoso" (così anche Trib. Milano, 15 giugno 2017, N. R.G. 24793/2017).

Infatti, "poiché ai sensi dell'art. 120 c.p.i. le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, l'azione potrà essere proposta nel territorio in cui la società attrice ha la sede quando il fatto lesivo sia stato posto in essere attraverso un sito internet (ed è quindi in grado di interferire con l'attività della società attrice, oltre che a produrre danni in tale luogo)": Tribunale delle Imprese di Torino, ord. 09/11/2015.

Si veda al riguardo anche la Corte giustizia UE grande sezione, 17/10/2017, n.194, la quale, pur in altro settore dell'ordinamento, ha statuito che "l'articolo 7, punto 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l'omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi. Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l'autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest'altro Stato membro", in tal modo venendo collegato negli illeciti a mezzo internet il centro degli interessi del danneggiato (che nel caso di specie coincide con la sede legale) alla competenza territoriale.

Deve, quindi, essere affermata la competenza territoriale del Tribunale delle Imprese di Torino, quale *forum commissi delicti*, anche in considerazione della dedotta perdita di fatturato subita dalla ricorrente in conseguenza degli illeciti ascritti ai resistenti, circostanza che non può che essere avvenuta presso la sede legale della ricorrente (solo osservandosi che la valutazione in punto competenza deve avvenire sulla base della mera prospettazione della ricorrente, salvo deduzione di fatti manifestamente artificiosi, ipotesi nella specie non sussistente).

...Omissis...

P.Q.M.

Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da S.D., titolare della ditta individuale Electronic Megastore.

...Omissis....

\*\*\*

*Sulla domanda cautelare inibitoria di atti di concorrenza sleale (in specie, abusivo utilizzo di domain name corrispondente al marchio del concorrente) è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'autore dell'illecito.*

...Omissis...

Premesso che trattasi di un'iniziativa cautelare *ante causam*, ove si fa valere in capo all'odierna ricorrente il diritto ad ottenere tutela avverso le condotte imputabili a controparte, che si risolverebbero sotto plurimi profili in una serie di violazioni degli obblighi di correttezza imprenditoriale, lamentate come gravemente lesive per il regolare andamento del mercato: ciò soprattutto attraverso l'abusivo utilizzo di *domain name*, di marchio e di logo, con effetto confusorio fra l'attività imprenditoriale svolta dal "Gruppo Bellucci" e quella comunque riconducibile invece alle aziende gestite da L.T. ed altri suoi familiari; è rispetto a tali condotte pregiudizievoli che viene qui invocato un intervento d'inibitoria immediata, con ogni altro provvedimento d'urgenza idoneo a rimediare in via provvisoria alle suddette abusive interferenze, accompagnato da una "penale" e dalla pubblicazione dell'invocato provvedimento.

Rilevato come l'azione in esame venga implicitamente ricondotta (deve ritenersi, in mancanza di qualsiasi chiarimento sul punto) dalla difesa di "Tecnomeccanica" alla cognizione del Foro di Bologna quale "*locus commissi delicti ex art. 20 c.p.c.*", facendo senz'altro riferimento territoriale al Tribunale competente per il distretto ove ha sede la stessa società ricorrente, collocata appunto nel circondario del Tribunale di Modena (in tale città); ciò mentre la "fonte" dell'imputata violazione risulta viceversa situata in altra regione, operando in Trento e provincia sia le società intimiate, sia le persone fisiche indicate quali responsabili degli ipotizzati illeciti; tuttavia, nel nostro caso gli elementi evidenziati dalla società ricorrente non valgono a prospettare in termini dirimenti che nell'ambito della circoscrizione giudiziaria modenese siano ravvisabili situazioni idonee a radicare la cognizione riguardo le vicende in esame: sicché, a fronte della dedotta ricostruzione, ne consegue - in termini ostativi e preliminari - l'incompetenza dell'adito Tribunale di Bologna, quale foro distrettuale dell'impresa.

Che invero - malgrado il concetto di "*commissione del fatto*" venga talora interpretato estensivamente, riferendolo non solo al luogo della condotta, ma anche a quello (od a quelli) in cui se ne producono gli effetti pregiudizievoli - la suddetta locuzione non può comunque comprendere anche il luogo in cui ha sede il soggetto colpito dall'altrui attività illecita, poiché la più ampia latitudine esegetica ammissibile sarebbe da ricondurre al massimo alla nozione prevista nell'art. 5 n.3) della Conv.ne di Bruxelles 27/9/1968 (concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva con Lg.21 giugno 1971, n. 804), che, nello stabilire il collegamento per individuare la giurisdizione in materia di "*delitti e quasi delitti*", lo riferisce al "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto*" ebbene, secondo il consolidato insegnamento del S.C., <<... per tale luogo deve intendersi sia quello in cui è stata compiuta l'azione che ha provocato il danno, che quello in cui il danno si è verificato, con la precisazione che per quest'ultimo deve aversi riguardo al solo danno iniziale, e non anche ai danni conseguenti, assumendo rilevanza esclusivamente il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata...>> (così Cass. S.U. n.27403/2005, e cfr. Cass. S.U. n.14654/2011, Cass. 28811/2011, Cass. 20700/2013, ecc.).

Che le esposte considerazioni si attagliano senza dubbio altresì alla materia delle iniziative cautelari, appartenendo <<...la competenza a provvedere in via d'urgenza *ante causam* ... al ... luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso - da intendersi come il luogo ove si esplica l'attività, potenzialmente pregiudizievole, da inibire o da disciplinare - e quindi al ... luogo della produzione, che è la causa originaria ed unitaria del danno ed alla quale deve attribuirsi rilievo preminente, rispetto alla localizzazione diffusa delle varie componenti del danno stesso >> (così, già v. Cass. 11461/91): pertanto, la constatazione della mancanza di tale nesso territoriale con il Tribunale di Modena - che fungerebbe da necessario criterio di collegamento con la Sezione Specializzata qui adita, presso il Tribunale di Bologna - rende ragione della carenza del necessario requisito geografico, invece decisivo ai fini della determinazione della competenza in alternativa rispetto a quello del luogo di provenienza delle attività e delle iniziative definite come concorrenzialmente illecite; il foro da designare - sia in quanto relativo alla sede del soggetto passivo dell'azione cautelare, sia come *locus commissi delicti* e *locus damni*, nel senso sopra riconosciuto - risulta quindi correttamente da designare nella Sezione Specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Trento, quale relativa sede funzionale per il Distretto ove operano appunto tutte le controparti.

Che, infine, l'esposta conclusione non muterebbe neppure se volessimo poi prendere in considerazione le particolari modalità "diffusive" di alcune fra le condotte riconducibili all'ipotizzato illecito attraverso lo strumento telematico, per esempio attraverso l'abusivo impiego dedotto riguardo il nome a dominio "gruppobellucci.com"; invero - secondo un criterio prevalente e condivisibile, non trattandosi di fattispecie riconducibile alla violazione di un "diritto della personalità" - anche <<... il luogo di commissione della contraffazione industrialistica a mezzo Internet - che radica la competenza territoriale della sezione specializzata in materia di impresa - si identifica: a) in quello in cui avviene l'inserimento in un sito Internet dei dati illeciti; b) in quello di conclusione del contratto di vendita del prodotto contraffatto, che - di norma, essendo una offerta al pubblico - è quello della sede del venditore, che ivi ha conoscenza dell'accettazione

dell'acquirente...>> (così Trib. Torino Sez. Spec. Imprese, 19/1/2016, su "Quotidiano Giuridico" 2016): ciò in quanto – secondo il criterio generale di prevalenza del precetto specifico di cui all'art. 120 C.P.I., in riferimento alle norme della disciplina di rito ordinaria (cfr. Cass. 21192/2011) – anche ai nostri fini <<... in materia di concorrenza sleale ... su di un sito web, la competenza per territorio spetta ... al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell'inserzionista (ove sia stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio) ovvero, in alternativa, in quello in cui ha sede la società che gestisce il sito ...>> (così Cass. 5254/2017, e cfr. Cass. S.U. 20700/2013, sul parallelo tema della giurisdizione).

...Omissis...

P.Q.M.

Sul ricorso di cui al procedimento cautelare *ante causam* n.19842/2018 R.G., dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale di Bologna, per essere competente quella di Trento.

...Omissis....

## IL COMMENTO

di *Marcello Stella*

**Sommario:** 1. Attualità del contrasto giurisprudenziale. – 2. Il codice della proprietà industriale non dà spazio al *forum damni*. – 3. Rilevanza del luogo della condotta illecita, e sua localizzazione.

La Cassazione ha da tempo chiarito che il foro dell'art. 20 c.p.c. non è applicabile agli illeciti concorrenziali interferenti con diritti di privativa industriale. Una parte della giurisprudenza di merito persiste tuttora ad attribuire rilevanza al luogo di verificazione del danno ai fini della soluzione della questione di competenza territoriale. Tale soluzione mal si concilia però con i principi dell'ordinamento e con le speciali norme dettate dal codice della proprietà industriale. Le soluzioni adottate a proposito della diffamazione a mezzo internet del pari non sono suscettibili di applicazione analogica.

*It is now a well-established case law by the Italian Supreme Court that the forum under Art. 20 of the civil procedure code is not applicable to claims regarding the infringement of industrial property rights. Yet, some first-instance courts still hold that the place where the damage occurred may be relevant to determine the competence of the court seized. That case law, however, hardly reconciles with the principles of the legal system and the special rules of the industrial property code. The rationale of decisions on internet defamation cases may not be applied by analogy either.*

### 1. Attualità del contrasto giurisprudenziale.

Le persistenti incertezze della giurisprudenza nella individuazione del foro competente sulle controversie derivanti da illeciti concorrenziali a proiezione geografica ubiqua, perché commessi a mezzo di internet, sono ben testimoniate dai provvedimenti in epigrafe, che risolvono la questione di competenza territoriale in senso diametralmente opposto.

Nel caso deciso dal tribunale di Torino, la ricorrente cautelare, con sede in Vercelli, qualificatasi come licenziataria di un marchio, lamentava la violazione dei suoi diritti di privativa da parte di una ditta individuale con sede a Napoli, accusata di offrire in vendita sul sito *Amazon.it* prodotti analoghi a quelli commercializzati dalla ricorrente, usurpandone il marchio e le fotografie che accompagnavano la descrizione dei prodotti.

Il tribunale torinese della sede della ricorrente si è ritenuto competente: sia quale giudice del luogo di verificazione del fatto illecito, ravvisato nella illecita interferenza del resistente con il diritto di privativa della ricorrente, sia quale giudice del luogo di verificazione del danno, additato nella diminuzione del fatturato della ricorrente.

Nel giungere a tale soluzione, il tribunale torinese s'è dichiaratamente allineato ad una cospicua *case law* milanese, peraltro orientata nel senso che in caso di commercializzazione di prodotti contraffatti a mezzo internet "la lesione del diritto della vittima è cagionata nel luogo di *visualizzazione* della promozione commerciale dei beni"<sup>1</sup>. Cioè ovunque.

Nel caso alle cure del tribunale di Bologna, la ricorrente cautelare, con sede in Modena, chiedeva invece che alle società resistenti, aventi sede a Trento, venisse inibito l'uso di un *domain name* confusorio, perché identico al marchio della ricorrente. Il tribunale felsineo (con decreto *inaudita altera parte*, senza attendere di vedere se le resistenti avrebbero eccepito o meno la incompetenza territoriale) declinava la propria competenza in favore del tribunale di Trento, ritenendo che in tale circondario fosse da collocarsi l'illecito, ed escludendo, per contro, la rilevanza del luogo della sede della ricorrente "...non trattandosi di fattispecie riconducibile alla violazione di un diritto della personalità".

---

<sup>1</sup> Trib. Milano 19 giugno 2017, disponibile al seguente link <[https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/20170619\\_RG24793-2017-1.pdf](https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/20170619_RG24793-2017-1.pdf)>. Per una rassegna sul frastagliato e disarmonico panorama giurisprudenziale si v. DI FAZZIO, *Art. 120 c.p.i.*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, a cura di Marchetti e Ubertaini, Padova, 2012, 514 ss.; PASSANANTE, *Art. 130 c.p.i.*, *ivi*, 626 ss.; nonché GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001.

## 2. Il codice della proprietà industriale non dà spazio al *forum damni*.

Al di là della variabilità oggettuale delle controversie, entrambe le decisioni sono caratterizzate dal riferimento alla giurisprudenza comunitaria in tema di giurisdizione internazionale su domande in materia extracontrattuale. Giurisprudenza che, come noto, dalla celeberrima pronuncia *Bier c. Mines de Potasse d'Alsace* (1976) in avanti, professa la rilevanza, se diversi, di entrambi i luoghi in cui la fattispecie generatrice di responsabilità si lascia scomporre: e così sia del luogo della condotta che cagiona il danno, sia del luogo in cui il danno si è verificato<sup>2</sup>.

Il voler guardare alle soluzioni elaborate dalla Corte di giustizia UE circa l'interpretazione da darsi alla nozione di "evento dannoso" (la cui ambigua formulazione, dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 sino al Regolamento UE 1215/2012, è rimasta invariata) è una costante che accomuna la giurisprudenza in materia, che si rivela tuttavia poco fruttuosa, se non del tutto fuorviante, allorché si tratti di risolvere la ben distinta e non sovrapponibile questione di competenza per territorio.

La competenza territoriale è disciplinata esclusivamente dalla *lex fori*, senza che possano assumere rilevanza i criteri giurisdizionali uniformi e la loro cospicua glossa sopranazionale.

Per impostare la soluzione in modo ossequioso della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) vanno dunque, anzitutto, individuate le regole di competenza applicabili.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le regole di competenza territoriale previste dal c.p.c., e segnatamente quella del foro facoltativo dell'obbligazione (art. 20 c.p.c.), si applicano soltanto alle controversie in materia di concorrenza sleale c.d. "pura", ossia non aventi ad oggetto diritti di proprietà industriale o d'autore<sup>3</sup>.

Qualora l'oggetto della domanda sia invece costituito da un diritto di proprietà industriale o da un credito risarcitorio che dipenda dalla violazione di una privativa industriale, i fori facoltativi del c.p.c. cedono il passo<sup>4</sup>. Il plesso di norme dettate dall'art. 120 c.p.i. configura un insieme conchiuso, che si qualifica come *lex specialis* prevalente sulle regole di competenza ordinarie approntate dal codice di rito.

Si noterà, a questo punto, che l'art. 120, comma 6, c.p.i., là dove consente alla vittima dell'illecito di rivolgersi al giudice "nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", detta un criterio di collegamento eminentemente fattuale (disancorato da ogni valutazione giuridica sul luogo di insorgenza del *debitum*), la cui *ratio* ispiratrice non stenta a cogliersi nell'intento di favorire la vicinanza dell'organo giudicante agli elementi di lite.

Che tale foro aggiuntivo, in concreto, e specie a fronte di illeciti commessi a mezzo internet, possa poi rivelarsi non distante o spesso e volentieri coincidente col domicilio del danneggiante, e dunque poco attraente per il danneggiato (che vedrà di molto ridursi i margini di scelta del foro), è argomento non spendibile per giustificare un ripiego sul più "generoso" foro facoltativo dell'art. 20 c.p.c.

Alla tentazione di recuperare uno spazio di rilevanza al *locus damni* mediante operazioni cosmetiche che pretenderebbero, di volta in volta, di traslare le soluzioni adottate dalla Corte di giustizia UE o dalla S.C. in tema di diffamazione a mezzo televisivo o internet, s'oppongono il chiaro tenore testuale dell'art. 120, comma 6, c.p.i.

La norma innegabilmente spezza la fattispecie civilistica della obbligazione risarcitoria, che vuole che il vincolo debitorio "sorga" sempre e solo nel momento e nel luogo in cui il danno si produce per la vittima, non prima, ed impone, beninteso ai soli fini della competenza territoriale, d'aver riguardo unicamente al luogo di materiale compimento dell'atto o fatto lesivo, a prescindere da dove gli effetti pregiudizievoli (danno-conseguenza) della condotta antiggiuridica si producano nella sfera del danneggiato.

La scelta di concentrare nel *locus commissi delicti* (ad esclusione, ripetesi, del *locus damni*) il foro facoltativo, sulle orme dell'art. 57 l.m., è stata presa nel 2005. Il fenomeno di internet, quale nuovo terreno dell'agone concorrenziale, s'era allora già imposto alla attenzione di giurisprudenza e dottrina<sup>5</sup>. Fu dunque una scelta compiuta *re bene perspecta*.

Le preoccupazioni talora espresse dalla dottrina<sup>6</sup>, circa l'inadeguatezza del *locus commissi delicti* a fornire una praticabile alternativa per il danneggiato, non sembrano del resto godere di saldi addentellati sistematici. Si fa perlopiù leva sulle

---

<sup>2</sup> Diversamente da quanto avveniva in relazione all'art. 4, n. 2, c.p.c., il cui richiamo al luogo in cui è sorta l'obbligazione veniva interpretato come riferentesi specificamente al perfezionamento della fattispecie generatrice di responsabilità aquiliana, come sottolineato da CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I, *Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, Torino, 2017, 433.

<sup>3</sup> Da ultimo Cass. 14 gennaio 2019, n. 664.

<sup>4</sup> Cass. 1 marzo 2017, n. 5254; Cass. 27 ottobre 2016, n. 21776; Cass. 13 ottobre 2011, n. 21192.

<sup>5</sup> Sulla tutelabilità dei segni distintivi dell'imprenditore da usurpazioni commesse a mezzo internet si v., tra i primi, CASSANO, *Domain name grabbing: l'incetta del nome di dominio dell'impresa celebre*, in *Corr. giuridico*, 2000, 1367 ss.; SEBASTIO, *L'utilizzo del domain name su un sito internet con possibile pregiudizio del titolare del marchio concorrente (possibili connessioni con la normativa sulla tutela della concorrenza e del mercato e della pubblicità ingannevole e comparativa)*, in *Giust. civ.*, 2001, 1104 ss.

<sup>6</sup> Alludiamo a DI CIOMMO, *Dispute sui "domain names", fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del "locus commissi delicti"*, in *Foro it.*, 2001, I, 2033 ss., che nella nota critica a Trib. Verona 18 dicembre 2000, auspicava l'estensione alle liti in materia di concorrenza dell'orientamento giurisprudenziale che consente al diffamato a mezzo internet di agire avanti ai giudici del luogo del proprio domicilio. Adesiva rispetto alla decisione del tribunale scaligero era invece ASPRELLA, *Brevi cenni su Internet, concorrenza sleale e giudice competente per territorio*, in *Giur. merito*, 2001, 916 ss., la quale però ragionava nel senso di potersi scorgere un parallelismo tra la sentenza veronese e la giurisprudenza di legittimità



asserite maggiori difficoltà per il danneggiato nel dover “sopportare spese legate alla necessità di individuare il luogo di gestione del sito nonché il rischio di non riuscire in tale individuazione”<sup>7</sup>.

Tuttavia, l’ignota identità del danneggiante non tanto darà vita a un problema di competenza territoriale (ben potendo sopperire l’art. 18, comma 2, c.p.c.), quanto, a monte, di nullità della domanda giudiziale per assoluta incertezza del convenuto.

Non va poi trascurato che il *forum commissi delicti* è anche storicamente innervato da ragioni pubblicistiche senz’altro prevalenti sulle aspirazioni privatistiche dell’attore a rivolgersi ad un foro diverso da quello del danneggiante<sup>8</sup>. Nessun riguardo per l’attore autorizza dunque a dilatare oltre il segno la regola di competenza fissata dal c.p.i.

### 3. Rilevanza del luogo della condotta illecita, e sua localizzazione.

Seguendo le coordinate sistematiche sopra tracciate, reciso ogni incongruo accostamento alla casistica in tema di diffamazione a mezzo internet, potrà certo dirsi corretta la pronuncia del tribunale di Bologna, che a fronte dell’illecito utilizzo di un *domain name* confusorio ha individuato la competenza del giudice del luogo in cui veniva gestito il sito internet con denominazione usurpante (*in casu* coincidente con il giudice del luogo della sede della società convenuta). La più recente decisione del tribunale di Torino, al pari dei precedenti milanesi richiamati nell’ordinanza, appare invece *contra legem*. Essa attribuisce rilevanza al luogo di verifica del danno subito dalla vittima dell’illecito e spalanca così le porte ad un indiscriminato e sistematico ricorso al *forum actoris*.

Soluzione, per ciò solo, contraria al principio generale *actor sequitur forum rei* (e in contrasto con la *policy* della prevedibilità del foro) consacrato negli artt. 18-19 c.p.c., e che ovviamente informa anche l’art. 120, comma 1, c.p.i.

Piuttosto è da chiedersi, sempre con riferimento alla casistica di vendita di prodotti contraffatti su portali di *e-commerce*, se il danneggiato possa alternativamente radicare l’azione nel luogo in cui ha sede il *provider*, ove tale luogo sia situato in Italia e risulti diverso da quello in cui risiede l’autore dell’illecito.

La risposta dev’essere, a nostro avviso, positiva.

Con l’avvertenza che per radicare la competenza territoriale del giudice di tale luogo, non vi sarà alcun bisogno di prospettare una concorrente responsabilità *in vigilando* del *provider*, né di estendere anche a tale soggetto la domanda e il contraddittorio.

Difatti, la competenza territoriale potrà utilmente radicarsi in tutti i luoghi toccati dalla condotta illecita del danneggiante: dal punto di origine, ossia il luogo di predisposizione e invio della offerta (che coinciderà tipicamente con il *forum rei*), al luogo di destinazione: ossia dove l’offerta perviene al gestore del sito di *e-commerce* e viene pubblicata<sup>9</sup>.

Nell’era di internet potrà stupire constatare la pulsante attualità dell’insegnamento della dottrina tedesca del secolo scorso che, sulle orme di Wach, e sulla base della dizione letterale del § 32 ZPO (ben diversa dal nostro art. 20 c.p.c., ma in tutto simile all’art. 120, comma 6, c.p.i.), si dice concorde nel rinvenire una pluralità di fori competenti, identificabili ovunque si siano sviluppate le azioni illecite del danneggiante (“*unerlaubten Handlungen*”), non solo nella loro totalità ma anche nelle singole parti essenziali (“*einzelne Ausführungshandlungen*”)<sup>10</sup>. Questa stessa non più verde impostazione dogmatica, si badi, potrà sovvenire egregiamente, e portare così ad una moltiplicazione dei fori competenti, a scelta dell’attore, anche nei casi di compimento di illeciti concorrenziali con modalità particolarmente insidiose, note come *cybertravelling*<sup>11</sup>, e consistenti nel tentativo di occultamento della posizione dell’autore dell’illecito mediante connessione da reti private (VPN) o da remoto. Ovunque si possano localizzare fisicamente i luoghi (che

---

in tema di diffamazione a mezzo televisivo. Si ricorderà che Cass. 14 luglio 2000, n. 9369 aveva ritenuto che il luogo in cui sorge la obbligazione risarcitoria per lesione del diritto alla reputazione sarebbe quello in cui sono situati gli studi televisivi. Tale criticabile soluzione è stata giustamente superata da Cass. Sez. Un. 13 ottobre 2009, n. 21661, secondo cui la obbligazione risarcitoria sorge nel momento in cui la notizia screditante giunge nel luogo di domicilio o di residenza del danneggiato: ivi si sprigiona infatti la (maggiore) potenzialità lesiva della notizia diffamatoria. Ivi si colloca dunque anzitutto il *locus commissi delicti* (che poi tale luogo coincida anche col *locus damni* è un *posterius* irrilevante nella dinamica della fattispecie). Nella ipotesi, infine, di mera registrazione di un *domain name* confliggente con un marchio altrui, non seguita però dalla attivazione del sito internet, reputiamo persuasiva la tesi di SAMMARCO, *Competenza territoriale in materia di illecita utilizzazione di nome a dominio*, in *Dir. inf. e inform.*, 2001, 236 ss., secondo cui il *forum commissi delicti* dovrebbe poter essere individuato nel luogo in cui ha sede la autorità di registrazione che abbia assegnato quel dominio in accoglimento della richiesta formulata dal danneggiante.

<sup>7</sup> DI CIOMMO, *op. cit.*, 2042.

<sup>8</sup> DE CRISTOFARO, *Il foro delle obbligazioni. Profili di competenza e giurisdizione*, Torino, 1999, 126-127.

<sup>9</sup> In rapporto alla fattispecie di diffamazione a mezzo internet, favorevoli ad attribuire rilevanza ai luoghi in cui il danneggiante realizza il “caricamento” (*uploading*) del messaggio offensivo ed al luogo in cui si trova il *server* del *provider* del servizio di *newsgroup*, già BUFFA e CASSANO, *Diffamazione a mezzo Internet: competenza per territorio*, in *Corr. giuridico*, 2002, 817 ss., 826-827.

<sup>10</sup> Un ampio resoconto del pensiero degli autori tedeschi (Nikisch, Rosenberg, Schönke, Stein-Jonas, etc.) è in LANCELLOTTI, *Il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione da fatto illecito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, 691 ss., spec. 699 e nota 11. Del Wach rimane celebre l’esempio bucolico del gregge affetto da epidemia e sfuggito al controllo dell’allevatore, i cui esemplari cagionino danni a terzi vagando in altri pascoli.

<sup>11</sup> Fenomeno ampiamente studiato dalla dottrina nordamericana: v. anche per ulteriori riferimenti TRIMBLE, *The Future of Cybertravel: Legal Implications of the Evasion of Geolocation*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2012, 567 ss.

potranno coincidere con la sede del gestore della rete VPN o del servizio di *remote access*) da cui l'autore dell'illecito "transita" per attuare la condotta di contraffazione online, in tali luoghi si potrà radicare la competenza territoriale in base all'art. 120, comma 6, c.p.i.

Irrilevante, invece, ai fini del riparto interno della giurisdizione, la pleora degli occasionali luoghi, disseminati su tutto il territorio nazionale, in cui i consumatori possono visualizzare l'offerta dei prodotti contraffatti e maturare le loro scelte d'acquisto<sup>12</sup>. Il rischio di assecondare siffatte letture esorbitanti delle norme sulla competenza, è che gli operatori della rete – si pensi a piccole e medie imprese che si affaccino alle vendite *online* – si ritrovino loro malgrado assoggettati alla competenza di imprevedibili fori.

---

<sup>12</sup> Nel senso, invece, che "in presenza di condotte illecite consumate mediante l'uso di mezzi di comunicazione telematici e di massa, e, più correttamente, come nella fattispecie, attraverso internet, trattandosi di rete i cui siti sono accessibili da qualunque luogo, con una destinazione potenziale alla diffusione a livello mondiale e non solo sull'intero territorio nazionale la lesione del diritto deve considerarsi verificata in tutti i luoghi in cui la divulgazione avviene, e il giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, con riferimento al *locus commissi delicti*, il giudice di ciascun luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l'altrui diritto", Trib. Cagliari 28 febbraio 2000, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 535, con nota di PALAZZOLO, *In tema di conflitto tra marchi e nomi di dominio*. Trattasi però di giurisprudenza superata *de lege lata*, con l'avvento dell'art. 120, comma 6, c.p.i.